

**OGGETTO: MODIFICA DELL'ART. 3 DELLO STATUTO COMUNALE AD OGGETTO: "TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE ED AMBIENTALE".**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'acqua è fonte di vita e costituisce un bene comune dell'umanità, un bene che appartiene a tutti e che pertanto non può essere proprietà di nessuno, ma un bene condiviso equamente da tutti;

CHE a livello istituzionale con [D.L. n. 135/2009](#), in particolare con l'art. 15 si obbligano le Amministrazioni Locali ad individuare i gestori di servizi pubblici di rilevanza economica, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, generando, di fatto, conduzioni speculative ed aumenti tariffari;

CHE l'acqua non può essere oggetto di speculazione, perché solo una proprietà pubblica può garantire la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti;

CHE l'acqua non può e non deve essere considerata un "prodotto commerciale", bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale;

CHE l'acqua, in quanto indispensabile alla vita " è un bene comune fondamentale e, quindi di proprietà e gestione pubblica", come recita il documento "Tutela delle risorse idriche" approvato nell'Assemblea plenaria del 5.6.2008 del CNEL";

CHE già con deliberazione n. 12 in data 14/04/2010, questo Consiglio Comunale approvava un ordine del giorno contro la privatizzazione dei servizi pubblici;

CHE l'Unione Europea non ha mai inteso stabilire forme di gestione dei servizi pubblici locali, ma invece di garantire che vengano rispettate le norme della libera concorrenza, qualora gli Enti Locali decidano di affidare i servizi a S.p.A. che operano sul mercato e già con il trattato europeo vigente riconosce ai singoli stati membri la libertà decisionale nell'organizzare le gestioni dei servizi pubblici locali;

CHE la Costituzione Italiana al Titolo V riconosce che la gestione dei servizi locali è di competenza delle Regioni e dei Comuni, pertanto non può essere imposta dal Governo Nazionale;

CHE il TUEL ha regolamentato le forme di gestione dei servizi pubblici dividendoli in due gruppi: quelli a rilevanza economica e quelli non a rilevanza economica, i primi regolamentati dall'art. 113 e rientrano nei principi della libera concorrenza; i secondi regolamentati dall'art. 113/bis e sono fuori dalla specifica normativa Europea;

RIBADITO che la Costituzione Italiana riserva ai singoli comuni la facoltà di decidere quali servizi siano da sottoporre all'una o all'altra normativa;

CHE risulta pertanto opportuno integrare lo Statuto Comunale inserendo un apposito comma all'art. 3 che definisca il Servizio idrico come " privo di rilevanza economica" e definendo altresì l'acqua quale "bene comune";

RIBADITO che con la proposta in argomento si va ad affermare il significato e le caratteristiche di "servizio pubblico locale privo di rilevanza economica" nel senso che si tratta di un principio giuridico e non economico, che riconosce che la distribuzione del bene acqua non ha una finalità di lucro ma una finalità morale, solidale e sociale che deve garantire il bene stesso a tutti; ciò non esclude che il servizio idrico, che garantisce le condizioni di salute, sia privo di un sistema economico che lo sostiene ed il Comune per garantire la sua qualità ha bisogno del contributo degli utenti, in pratica il servizio si serve dell'apparato economico ma non è la sua funzione principale;

VISTO l'art. 73 dello Statuto Comunale e l'art. 6, commi 4 e 5 del [D.Lgs. n. 267/2000](#); ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI n. 13 favorevoli, astenuti zero, su n. 13 presenti e votanti, resi per alzata di mano

### DELIBERA

1) di approvare la seguente integrazione all'art. 3, comma 2, dello Statuto Comunale:

*Riconosce il diritto all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e che la gestione del servizio idrico è un servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica, che deve garantire a tutti i cittadini l'accesso all'acqua.*

2) Il Segretario Comunale, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 26712000, disporrà la pubblicazione della presente modifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, alla conclusione dei quali la presente integrazione entrerà in vigore.

3) Il Segretario Comunale disporrà inoltre l'invio della presente ai Ministero dell'Interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4) Di inviare copia del presente atto all'ACDA S.p.a., ai Comuni aderenti all'ACDA, alla Comunità Montana Valli Grana e Maira, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Cuneo e all'ATO.